

AIPB

LE FIDUCIARIE NEL PRIVATE BANKING

Stato dell'arte e prospettive
dell'attività fiduciaria

ORIGINI E STORIA DELL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA

Volendo schematizzare *l'origine, la storia e l'evoluzione* dell'attività fiduciaria possono a mio avviso distinguersi tre periodi:

- un primo periodo che va dal 1939 al 1991 (**la nascita**)
- un secondo periodo che va dal 1991 al 2016 (**la giovinezza**)
- un terzo periodo che prende avvio dal 2016 (**la maturità**)

LA NASCITA: 1939 - 1991

Se al 1939 va ricondotta la legge istitutiva dell'«*amministrazione dei beni per conto di terzi*» e della «*rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni*» «*sotto forma di impresa*» (l. 23 novembre 1939, n. 1966) è negli anni successivi che tale attività viene a precisarsi secondo i connotati propri dell'*amministrazione in fiducia*.

Da un lato il RD n. 531 del 1940, sulla disciplina regolamentare delle società fiduciarie, dall'altro (e soprattutto) il RD n. 239 del 1942 e la l. n. 1745 del 1962, hanno caratterizzato l'*amministrazione fiduciaria* come separazione fra proprietà sostanziale e proprietà formale, riconoscendo alla società fiduciaria la possibilità di operare per conto del fiduciante e di rappresentarlo intestandosi i titoli di proprietà di questi.

LA NASCITA: 1939 - 1991

Ciò che interessa sottolineare è che in tali anni l'attività di amministrazione fiduciaria (che oggi denomineremmo «statica») si sostanziava principalmente nell'intestazione fiduciaria di titoli (azionari e obbligazionari) o di quote partecipative per l'esercizio dei diritti dell'effettivo proprietario.

Si è affermata, dunque, a seguito del RD n. 239 del 1942 e della l. n. 1745 del 1962, un'amministrazione fiduciaria con caratteri «germanistici», come evoluzione della fiducia «romanistica».

Esclusa l'attività fiduciaria cd. «dinamica» che era una vera e propria gestione di patrimoni, l'amministrazione fiduciaria («statica e germanistica») si sostanziava essenzialmente nell'**intestazione fiduciaria** dei beni (titoli e quote) dei terzi al fine di esercitare in **totale riservatezza** gli inerenti diritti.

LA NASCITA: 1939 - 1991

Come ben noto, con la legge n. 1 del 1991, le società fiduciarie di gestione («dinamiche») furono ricondotte alle SIM (oggi nel TUF), operandosi una netta separazione con le società fiduciarie di amministrazione («statiche»).

Questo intervento normativo (dovuto alla necessità di reprimere alcuni comportamenti illeciti) accentuò vieppiù la caratteristica fondamentale delle società fiduciarie di amministrazione di essere soggetti volti ad **offrire sul mercato in forma di impresa il servizio di intestazione fiduciaria di titoli e di quote partecipative.**

IL SERVIZIO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA DIVENNE L'OGGETTO PRESSOCHÉ ESCLUSIVO DELL'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE.

LA GIOVINEZZA: 1991 - 2016

Numerosi sono stati gli interventi normativi e regolamentari che hanno portato a superare l'esclusività dell'oggetto delle società fiduciarie di amministrazione come meri prestatori del servizio di intestazione fiduciaria.

Senza alcuna pretesa di esaustività provo a ricordare i principali:

- a. il DM 16 gennaio 1995
- b. il d.lgs. n. 461 del 1997
- c. le modifiche all'art. 32 del d.P.R. n. 600/73
- d. le varie edizioni dello scudo fiscale e della VD
- e. l'inserimento in una sezione separata dell'albo ex art. 106 del TUB di alcune società fiduciarie di amministrazione
- f. i diversi provvedimenti in materia di antiriciclaggio e di scambi di informazione riguardanti anche le società fiduciarie.

LA GIOVINEZZA: 1991 - 2016

Facendo un ragionamento di sostanza, l'evoluzione normativa e regolamentare che ha interessato le società fiduciarie a cavallo del 2000, ha generato (anche qui senza alcuna pretesa di completezza):

- la generalizzazione della funzione di sostituto d'imposta
- la capacità di offrire servizi di amministrazione non solo su beni in Italia ma anche su beni esteri
- la capacità di offrire servizi per la gestione di patrimoni ed il passaggio generazionale
- la possibilità di assumere il ruolo di trustee
- la capacità di offrire servizi di garanzia (escrow agreement) e di intermediazione (stock option, azionariato ai dipendenti).

LA GIOVINEZZA: 1991 - 2016

L'evoluzione normativa, per sommi capi sopra ricordata, ha portato, dunque, ad un'evoluzione ed estensione dei servizi offerti dalle società fiduciarie di amministrazione.

Con una sintesi si può affermare che le società fiduciarie:

- **da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni al fine di garantire l'anonimato**
- **sono diventate soggetti che prestano una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria può solo rappresentare uno strumento per l'esecuzione dell'attività, spesso neppure necessario e, comunque, giammai uno strumento di occultamento della proprietà effettiva del bene o patrimonio amministrato.**

LA MATURITÀ: DAL 2016 AL FUTURO

Il 2016 è l'anno della Legge Dopo di Noi (l. n. 112 del 25 giugno 2016).

È noto che tale legge ha disciplinato il contratto di «affidamento fiduciario» che può ben rappresentare una nuova frontiera dell'attività fiduciaria.

Non mi addentro in questa sede sull'ancora non risolto dibattito su tale fattispecie né sul significato delle disposizioni fiscali di favore dettate dalla Legge Dopo di Noi.

Voglio solo richiamare l'attenzione sul fatto che il contratto di «affidamento fiduciario» determina la **segregazione** del patrimonio destinato, effetto questo (della «segregazione») non realizzabile con il «classico» contratto di amministrazione fiduciaria.

LA MATURITÀ: DAL 2016 AL FUTURO

Non posso non concludere rilevando che il contratto di «affidamento fiduciario» con **effetto segregativo** del patrimonio destinato potrebbe rappresentare la nuova frontiera dell'attività fiduciaria.

Alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che

- ✓ da un lato, ha affermato – con valenza prettamente tributaria – che i vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. non necessariamente devono avere natura traslativa
- ✓ dall'altro, che le finalità meritevoli di tutela ex art 2645 ter c.c. possono avere oggetto non solo sociale ma anche economico

IL CONTRATTO DI «AFFIDAMENTO FIDUCIARIO» POTREBBE DIVENIRE IN UN FUTURO ANCHE PROSSIMO UNA FATTISPECIE DI CUI LE SOCIETÀ FIDUCIARIE POTREBBERO AVVALERSI PER L'AMMINISTRAZIONE DI PATRIMONI CON EFFETTO SEGREGATIVO E CON UNA FISCALITÀ IN LINEA CON LA NATURA NON TRASLATIVA DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO.